



# **Disciplina della Scissione dei Pagamenti c.d. SPLIT PAYMENT Circolare n. 27/E/2017 Decreto 9 gennaio 2018**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 17-ter

### Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società

***Occorre distinguere fra le operazioni che rientrano  
nella disciplina relativamente alle:***

***fatture emesse dal 1 luglio 2017***

***fatture emesse dal 1 gennaio 2018***

**La successione delle norme comporta notevoli  
variazioni sugli aspetti oggettivi e soggettivi**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 17-ter

### Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società

***La norma è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96***

***Efficacia: Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 (in parte limitate al 31/12/2017)***

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società

***L'attuazione è stata affidata ai Decreti MEF 27 giugno 2017 e 13 Luglio 2017 che***

- ***art. 1 modificato e integrato il D.M. 23/01/2015***
- ***art. 2 stabilito disposizioni di efficacia e transitorie***

***Efficacia: Le disposizioni del Decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017***



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 17-ter

### Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società

***La norma è stata ulteriormente modificata dall'art. 3, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 che ha ampliato e modificato il riferimento soggettivo di PA, Società e Fondazioni***

***Efficacia: Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018***

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società**

**Dopo le modifiche dell'art. 3 DL. 148/2017 l'attuazione è stata affidata al Decreto MEF del 9 gennaio 2018 (che ha modificato il D.M. 23/01/2015 e stabilito regole transitorie ... insufficienti come vedremo**

***Efficacia:* Le disposizioni del Decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Iva Split Payment – art. 1, co. 629 lett. b)**

**L'art. 1, commi da 629 a 633 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015), introduce le disposizioni in materia di**

### **Split Payment ai fini Iva per le Pubbliche Amministrazioni**

**L'art. 1, D.L. 50/2017 allarga ad altre PA e ad alcune SOCIETA' (per il 2017)**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Iva Split Payment – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**«Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).**

*1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;*

# SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

## **Iva Split Payment – NORMATIVA MODIFICATA 01/07/2017**

### **«Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).**

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'articolo [1, comma 2](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, nn. 1\) e 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo [1, comma 2](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#);
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### **Iva Split Payment – NORMATIVA MODIFICATA 01/07/2017**

**«Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).**

*1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.*

*1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.*

*1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.”;*

***[2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.]»;***

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Iva Split Payment – **NORMATIVA MODIFICATA 01/01/2018**

**«Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).**

1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;*
- 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;*
  - a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;*
  - b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) ;*
  - c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b) ;*
  - d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.*

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Iva Split Payment – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

A ciò ha fatto seguito la pubblicazione del **Comunicato Stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 Ministero dell'Economia e Finanze** che ha anticipato chiarimenti poi definiti all'interno del

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015**

Il decreto ha fissato le regole operative che devono seguire i fornitori, per l'emissione e la contabilizzazione delle fatture e le PA per la gestione e il versamento della relativa imposta.



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Iva Split Payment – PRASSI DI RIFERIMENTO**

**l'Agenzia delle Entrate** ha fornito alcuni significativi chiarimenti e completato il quadro regolamentare e interpretativo con circolari

**Circolare 1/E del 9 febbraio 2015**

**Circolare 6/E del 19 febbraio 2015, par. da 8.5 a 8.7**

**Circolare 15/E del 13 aprile 2015**

**Risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015** (codici tributo per i versamenti che gli enti pubblici devono fare per l'Iva addebitatagli dai fornitori di beni e servizi)

**Risoluzione n. 75/E/2016**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Iva Split Payment – PRASSI DI RIFERIMENTO

Si deve ritenere che la prassi dell'Agenzia delle entrate citata, emanata in riferimento all'applicazione della disciplina in vigore dal 1° gennaio 2015 (per le PA), seppure con le opportune considerazioni specifiche laddove presentino aspetti di conflitto (ad esempio in merito al profilo soggettivo), trovi utilità d'indirizzo anche per le novità introdotte e per la gestione delle nuove regole decorrenti dal 1° luglio 2017 (quindi anche per le SOCIETA')

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Iva Split Payment – PRASSI DI RIFERIMENTO**

Altri interventi a corredo delle interpretazioni, per le relazioni che la disciplina ha con l'applicazione del **meccanismo del reverse charge**, sono stati operati dall'**Agenzia entrate con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, punto 4,**

utili a completare i profili interpretativi in materia sono le **risposte alle interrogazioni parlamentari n. 5-05071 del 19 marzo 2015 e n. 3-01735 del 12 marzo 2015.**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Iva Split Payment – NUOVA PRASSI DI RIFERIMENTO**

Le nuove interpretazioni sono invece le seguenti

**Circolare 27/E del 7 novembre 2017**  
***di illustrazione delle novità dal 1° luglio 2017***

**Circolare 28/E del 15 dicembre 2017**  
***di illustrazione novità in materia di acconto IVA***

**Risoluzione n. 139/E del 10 novembre 2017**  
***per i nuovi codici di versamento diretto***

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Iva Split Payment – PRASSI DI RIFERIMENTO**

**Agenzia delle entrate circolare n. 27/E del 7 novembre 2017** ha illustrato novità e integrata circolare di riferimento della tematica n. 15/E/2015, esaminando vari aspetti quali:

- l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina e gli esclusi;
- l'ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti con esame di alcune casistiche particolari;
- concetto dell'esigibilità dell'imposta;
- adempimenti dei soggetti passivi fornitori e dei cessionari, PA e società;
- note di variazione e regolarizzazione;
- pagamenti periodici dell'Iva split payment, acconto annuale e rimborsi;
- aspetti sanzionatori.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)

L'Agenzia delle entrate precisa che, **in merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma, sono superati i chiarimenti forniti con le circolari n.1/E del 9 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015** e per le PA può farsi riferimento alle previsioni di cui **all'art. 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015**, le cui indicazioni sono sintetizzate nel seguito

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### *Pubbliche Amministrazioni soggetti split payment dal 1° luglio 2017*

**art. 5-bis Decreto 23  
gennaio 2015  
modificato dal  
Decreto 13 luglio  
2017**

Sono soggetti allo split payment gli enti inseriti nell'elenco I.P.A. sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), esclusi i “Gestori di pubblici servizi” quali:

- i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco contenuto nel comunicato dell'ISTAT pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno;
- le PA di cui all'art. 1, comma 2 D.lgs. 165/2001 (Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e loro aziende, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Camere di commercio, Università, Aziende sanitarie, ecc., fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI);
- le Autorità indipendenti;
- le Amministrazioni autonome;
- le Aziende speciali

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)

In riferimento alle società, l'art. 17-ter, comma 1-bis del Dpr. 633/1972, nel testo anteriore alla modifica del D.L. 148/2017, e quindi efficace solo per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2017, con le indicazioni dell'art. 5-ter del Decreto 23 gennaio 2015, in considerazione dell'allargamento dell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l'espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal **Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con appositi elenchi**, l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)**

Il Dipartimento Finanze dopo il rinvio del 20 ottobre 2017, il 31 ottobre 2017 ha pubblicato, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017, come modificato dall'articolo 1 del D.M. 13 luglio 2017:

- **gli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione dello Split Payment di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972, n. 633;**
- **un aggiornamento degli elenchi definitivi valevoli per il 2017 delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, che tiene conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi del 14 settembre 2017.**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### **Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)**

La nuova applicazione informatica, presente sul sito del Dipartimento,

[http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/), consente la consultazione degli elenchi effettuando la ricerca delle società presenti tramite codice fiscale o denominazione.

Le società, diverse da quelle quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta on-line a cui allegare visura di iscrizione al registro imprese. Il Dipartimento finanze precisa, inoltre, che tali elenchi non tengono conto del nuovo perimetro di applicazione alle società e soggetti obbligati allo split payment in conseguenza dell'art. 3 del D.L. 148/2017

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)**

In merito agli elenchi valevoli dal 2018, pubblicati per la consultazione, non corrispondono a quelli utilizzabili a partire dal 1 gennaio 2018 di cui all'ultima consultazione degli elenchi nel sito del Dipartimento Finanze

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)

Gli **elenchi definitivi ripubblicati, a valere dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, vedono:

- la conferma senza variazioni, degli elenchi, pubblicati il 26 luglio 2017, n. 3 (società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime) e n. 5 (società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana);
- la modifica degli elenchi n. 2 (società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime) e n. 4 (società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime)

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)**

L'ennesima ripubblicazione degli elenchi definitivi 2017 rende sempre più difficoltoso il sistema per gli operatori tenuti ad applicare le regole dello split payment.

L'Agenzia delle entrate pare però tenere conto di ciò e nella circolare n. 27/E/2017 introduce una sorta di sanatoria per eventuali irregolarità come illustrato nel paragrafo sanzioni del presente lavoro e tenuto conto che gli elenchi definitivi sono stati pubblicati il 31 ottobre scorso si può dire che la loro tassatività, rispetto alle responsabilità in capo ai fornitori dei soggetti split payment, come favorevolmente indicato nella circolare, opera solo per i mesi di novembre (dopo il 7) e dicembre 2017

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)

Il 21 novembre 2017 con un'azione di manutenzione “ormai più che ordinaria” il **Dipartimento delle finanze** ha pubblicato una **nuova versione degli elenchi dei soggetti inclusi dal 1 gennaio 2018, limitatamente alle società.**

Il restyling non annunciato da un comunicato stampa, sembra più un esercizio di stile che una vera e propria manutenzione.

Infatti, è lo stesso DF che chiarisce che questi nuovi elenchi:

- non impattano su quelli definitivi del 2017 (pubblicati dopo l'ennesima modifica il 31 ottobre scorso);
- sono operativi per le fatture emesse dal 1 gennaio 2018, ma non tengono conto delle modifiche introdotte dal DI 148/2017 convertito

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### *Società soggetti split payment dal 1° luglio al 31 dicembre 2017*

**art. 5-ter Decreto 23  
gennaio 2015  
modificato dai Decreti  
27 giugno 2017 e 13  
luglio 2017**

#### **Elenchi definitivi per il 2017**

Sono soggette le società indicate negli elenchi definitivi pubblicati il 31 ottobre 2017 dal Dipartimento Finanze nel proprio sito ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)):

**Elenco 2** delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

**Elenco 3** delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

**Elenco 4** società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;

**Elenco 5** delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)**

E' chiaro quindi che l'Agenzia delle entrate dovrà ritornare sul delicato tema dopo l'attuazione delle nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2018, ad opera del Decreto MEF 9 gennaio 2018, dal momento che l'estensione della scissione dei pagamenti coinvolgerà, in base al comma 1-bis dell'art. 17-ter del Dpr. 633/1972, i vecchi soggetti, ma anche i nuovi, quali ad esempio le fondazioni partecipate da PA pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione – [novità circ. 27/E/2017](#)**

Come detto l'art. 17-ter è stato poi ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che, con effetto dal 1° gennaio 2018, l'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, dispone l'estensione della scissione dei pagamenti a varie categorie di soggetti e con decreto MEF stabilite le modalità di attuazione della disciplina a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### *Società e altri soggetti split payment dal 1° gennaio 2018*

<b><u>Enti</u></b> <i>Comma 1-bis, lett. 0a)</i>	Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali , comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
<b><u>Fondazioni</u></b> <i>Comma 1-bis, lett. 0b)</i>	Partecipate per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del fondo di dotazione da pubbliche amministrazioni
<b><u>Società</u></b> <i>Comma 1-bis, lett. a),  b), c)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri</li> <li>- _società controllate direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche , e da enti e società soggette allo split payment</li> <li>- società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment</li> <li>- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini Iva</li> </ul>

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione dal 2018**

#### **D.M. 9 gennaio 2018 – Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti**

La modifica più rilevante riguarda la sostituzione integrale dell'**5-ter del Decreto 23/01/2015**  
**individuazione delle fondazioni, enti e società**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione dal 2018**

#### **D.M. 9 gennaio 2018 – Fondazioni, enti e società**

1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17 ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Ambito soggettivo di applicazione dal 2018**

### **D.M. 9 gennaio 2018 – Fondazioni, enti e società**

2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco è pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**Ambito soggettivo di applicazione dal 2018**

**D.M. 9 gennaio 2018 – Fondazioni, enti e società**

**Il decreto opera una sorta di “repechage” della data del 19 dicembre 2017 per affermare la validità degli elenchi dal 2018.**

**Vedremo però che tale impostazione viene smentita dal Dipartimento Finanze con la pubblicazione del 7 febbraio 2018 dove si afferma la decorrenza progressiva e diversificata per i soggetti all'atto del l'inserimento negli elenchi; introduce una data mobile di efficacia e personalizzata!!**



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione dal 2018

#### D.M. 9 gennaio 2018 – Fondazioni, enti e società

#### Acquisizione delle condizioni durante l'anno

#### Effetti sull'applicazione delle split payment – a regime

3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione dal 2018

#### D.M. 9 gennaio 2018 – Fondazioni, enti e società

#### *Perdita delle condizioni durante l'anno*

#### *Effetti sull'applicazione delle split payment – a regime*

4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione dal 2018

#### D.M. 9 gennaio 2018 – Fondazioni, enti e società

#### *Indicazioni per le società partecipate dalle PA ai fini dell'inserimento negli elenchi*

5. Nell'ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) e/o da società controllate da queste ultime. »;

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione – [la soluzione normativa](#)

L'art. [17-ter comma 1-quater](#) precisa che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti, PA o società in precedenza descritte, devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica il regime Split payment o meno

Tale attestazione vincola i cedenti / prestatori all'applicazione del regime della scissione dei pagamenti.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione – [la soluzione normativa](#)

Pertanto, in considerazione della ampiezza dei soggetti coinvolti e delle difficoltà che possono determinarsi nell'individuazione specifica dei vari soggetti, nei casi dubbi rispetto a quanto presente negli elenchi (IPA e ISTAT per le PA, pubblicati dal MEF Dipartimento Finanze per le società), in generale, salvo i casi lampanti, si suggerisce ai fornitori di richiedere l'attestazione ai propri clienti prima dell'emissione della fattura.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Ambito soggettivo di applicazione – la soluzione normativa La richiesta del fornitore al cliente PA o società

**Oggetto:** richiesta di attestazione per l'applicazione in fattura della procedura Iva della Scissione dei pagamenti (art. 17 ter del Dpr 633/72).

Spett.le società/ente/amministrazione

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter, comma 1 quater, del Dpr 633/72 (come modificato dalla L. 96/2017) si chiede il rilascio di una dichiarazione sotto la vostra responsabilità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma.

Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1 luglio 2017 nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate al particolare regime e riporteranno la dizione “scissione dei pagamenti” con versamento dell'Iva a Vostra cura all'erario.

In caso di mancata risposta alla presente e nell'incertezza dell'applicazione della disciplina continueremo ad emettere fatture con il regime ordinario ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta dagli organi preposti all'accertamento dell'Iva.

Il rappresentante legale

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### La richiesta al fornitore – [circolare n. 27/E2017](#)

### Depotenzia la portata della norma comma 1-quater

Si deve segnalare una presa di posizione della circolare in merito alla validità della richiesta di attestazione per i fornitori stabilita dall'art. 17-ter, comma 1-quater del Decreto IVA che, nonostante la evidente precarietà degli elenchi, passata, ma anche futura, almeno fino all'emanazione delle disposizioni di conversione e attuazione del D.L. 148/2017, l'Agenzia considera non più utilizzabile.

La circolare attribuisce una utilità solo transitoria alla disposizione contenuta nel comma 1-quater dell'art. 17-ter ove si prevede che i fornitori possano richiedere ai loro acquirenti un'attestazione circa la riconducibilità o meno al regime split payment, dal momento che la stessa avrebbe rilevanza solo in sede di prima applicazione della nuova disciplina fino alla emissione degli elenchi definitivi

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**La richiesta al fornitore – [circolare n. 27/E2017](#)**

**Depotenzia la portata della norma comma 1-quater**

A giudizio dell'Agenzia delle entrate, la **puntuale individuazione dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti deriva solo dagli elenchi pubblicati definitivamente e dall'elenco IPA**, non avendo più alcuna utilità per il fornitore, richiedere l'attestazione, con la conseguenza che l'eventuale rilascio da parte del committente, in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi, è priva di effetti giuridici.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**La richiesta al fornitore – [circolare n. 27/E2017](#)**

**[Depotenzia la portata della norma comma 1-quater](#)**

E' evidente la finalità di semplificazione rivolta ai contribuenti dall'Agenzia in ordine al necessario snellimento dell'operatività.

Tuttavia l'indicazione genera dubbi per il fatto che la disposizione, prevista nella norma di riferimento primaria, possa assumere condizione di utilità transitoria solo in ragione dell'art. 5-ter del Decreto 23 gennaio 2015 (norma secondaria) e della interpretazione dell'Agenzia delle entrate.

*In ipotesi di eventuale contestazione di violazioni la presenza della norma in esame laddove venga dimostrata la buona fede dei soggetti interessati, si ritiene potrà fornire ancora la sua utilità per escludere sanzioni a carico del fornitore che abbia applicato la disciplina erroneamente anche dopo il 7 novembre 2017, almeno fino alla pubblicazione delle disposizioni di attuazione valedoli dal 2018*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018

#### Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi

Relativamente all'efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della **necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti**, **agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva**, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018

#### **Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi**

Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment :

**Dalle fatture emesse dal 2018**

**ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.**

***La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata inoltre agevolata con l'inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment.***

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018**

**Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi per i  
soggetti comma 1-bis, Art. 17-ter**

*Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del  
codice civile)*

**aggiornato al 17/1/2018**

*Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali*

**aggiornato al 6/2/2018**

*Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali*

**aggiornato al 6/2/2018**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018

**Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi per i soggetti comma 1-bis, Art. 17-ter**

*Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle PA*  
**aggiornato al 6/2/2018**

*Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana*  
**aggiornato al 19/12/2017**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018**

#### **Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi**

La soluzione introduce una serie di problematiche operative:

- per i fornitori
- per i nuovi cessionari

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018**

#### **Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi**

- diviene impossibile affidare la fatturazione a procedure automatizzate che consentano una normale gestione delle anagrafiche clienti.
- per la fatturazione da parte dei fornitori, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto cessionario nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018**

#### **Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi**

•Ogni soggetto passivo IVA prima di emettere una qualsiasi fattura diretta ad un proprio cliente ente pubblico economico, fondazione e/o società partecipata da enti pubblici, cioè i soggetti indicati dall'art. 17-ter, comma 1-bis del Dpr. 633/1972, diversi dalle società quotate, dovrà preventivamente l'applicazione informatica

([http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/)), inserendo il codice fiscale del cliente, per comprendere se possa trattarsi di soggetti che rientrano o meno nella disciplina della scissione dei pagamenti e del caso da quando.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018**

#### **Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi**

- L'unica agevolazione è costituita dalla possibilità di verifica del giorno di decorrenza dell'applicazione dello split payment a ciascun soggetto con l'inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi e di efficacia.
- L'effetto che ne deriva è che la decorrenza di applicazione dell'obbligo di scissione dei pagamenti è personalizzata e verso uno stesso soggetto, nel corso del 2018, verranno emesse fatture senza scissione dei pagamenti, fino alla data in cui risulterà fuori dagli elenchi, e con split payment, a decorrere dall'inserimento ed efficacia.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **DIPARTIMENTO FINANZE – 07/02/2018**

#### **Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi**

•Potrebbe accadere anche il contrario per coloro che, inseriti, ne dovessero uscire nel corso dell'anno e questo comporterebbe ulteriori disagi posto che per risolvere il problema, per ogni fatturazione, i fornitori dovrebbero consultare gli elenchi suscettibili di potenziali continue modifiche. Nessuna certezza di necessaria uniformità viene pertanto garantita dal sistema che invece doveva essere assicurata dal principio dell'efficacia costitutiva degli elenchi e dalle regole transitorie di utilizzazione previste dall'art. 5-ter, commi 3 e 4 del Decreto 23 gennaio 2015 di attuazione dell'art. 17-ter



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **NUOVE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT DAL 01/07/2017**

**L'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 50/2017 ha  
abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter Dpr. 633/1972.**

Quella norma prevedeva l'esclusione dal regime della scissione dei pagamenti per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito e su tale base le fatture dei liberi professionisti e per servizi di agenzia, ecc. sottoposte a ritenuta alla fonte non venivano assoggettate al regime dello split payment.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **NUOVE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT DAL 01/07/2017**

La nuova disciplina invece ricomprende anche le prestazioni soggette alla ritenuta alla fonte.

La novità si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

**Le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte fatturate fino al 30 giugno 2017 non sono soggette a split payment.**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Le operazioni escluse**

#### **OPERAZIONI ESCLUSE DALLA NORMA**

operazioni in relazione alle quali l'ente pubblico o la società cessionario/committente è debitore dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, commi 5 e 6, ed all'art. 74, D.P.R. n. 633/1972 ovvero per le operazioni con soggetti non residenti

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### OPERAZIONI ESCLUSE DALLA PRASSI ([circolare n. 15/E/2015](#))

- c.d. regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi) [come confermato al punto n. 8.5 della circolare n. 6/E/2015](#);
- regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
- regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
- del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
- del regime relativo all'attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell'IVA, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972;
- operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi;
- operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017**

Nuovi casi particolari di esclusione sono stati affermati sussistere dalla circolare n. 27/E/2017, ritenendoli sostanzialmente assimilabili a quanto già esposto nella precedente circolare n. 15/E/2015.

L'Agenzia ha precisato che la scissione dei pagamenti non si applica alle altre fattispecie, esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale, in relazione alle quali i corrispettivi sono annotati nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR n. 633 del 1972 come nel caso delle operazioni rese nell'ambito dei contratti c.d. di *netting* tra gestori distributori e Compagnia petrolifere.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017**

La giustificazione di tale impostazione risiede nel fatto che l'operazione risulta già fiscalmente certificata, ancorché senza l'emissione di una fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972 ed è irrilevante, ai fini dell'applicazione della scissione dei pagamenti, la circostanza che successivamente alla certificazione fiscale con le modalità semplificate, sia emessa, comunque, una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell'IVA assolta in relazione al bene o servizio acquistato.

In tutti i casi però dove la fattura viene emessa su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, la scissione dei pagamenti trova ordinaria applicazione

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Acquisti esportatori abituali*

L'Agenzia conferma che il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 in qualità di esportatore abituale e le fatture emesse dai loro fornitori, in conseguenza della lettera d'intenti inviata, beneficino del trattamento di non imponibilità IVA e non dovranno esporre l'annotazione "scissione dei pagamenti".

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Casi particolari di compensazioni e permute*

La disciplina della scissione dei pagamenti non è inoltre applicabile alle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore.

L'AdE esemplifica il caso segnalando che **tale impostazione trova applicazione ogni qual volta in rapporti e/o operazioni rese alla PA (ad esempio servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante in ragione del servizio resa e si trova inoltre nella possibilità, in forza di una disciplina speciale , di trattenere legittimamente lo stesso riversando alla PA committente un importo netto rispetto all'introito complessivo realizzato**



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### **LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017**

#### **Casi particolari di compensazioni e permute**

La circolare n. 27/E/2017 giustifica la deroga con il fatto che l'applicazione della scissione dei pagamenti nelle predette ipotesi comporterebbe l'onere per il fornitore, che ha già nella propria disponibilità l'Iva relativa all'operazione resa, di riversare tale importo al cessionario/committente e quest'ultimo, a sua volta, dovrebbe versare lo stesso ammontare all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti, costituendo ciò un aggravio degli adempimenti.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Casi particolari di compensazioni e permute*

E' apprezzabile lo sforzo di semplificazione operato dall'interpretazione che, a parte quanto sopra esposto, aggiunge poi *alcune giustificazioni che non sono condivisibili quando afferma che tale modo di procedere sarebbe in linea con la "... ratio della scissione dei pagamenti che ... intende contrastare il rischio di inadempimento dell'obbligo di versamento all'Erario dell'IVA a debito da parte dei fornitori"*. Infatti lasciando che sia il fornitore a provvedere all'assolvimento dell'IVA all'erario, in deroga alla disciplina, si provoca l'effetto direttamente contrario rispetto a quello introdotto dalla scissione dei pagamenti.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Casi particolari di compensazioni e permute*

In ogni caso i principi introdotti portano ad escludere dalla scissione dei pagamenti tutte le ipotesi dove non vi sia, in concreto, un versamento del corrispettivo al fornitore da parte della PA o di società rientranti nel regime, o comunque non vi siano pagamenti fra soggetti tutti riconducibili alla disciplina come esemplificato nella tabella che segue.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

<i>Non si applica lo split payment</i>	<i>Motivazione</i>
Alle prestazioni rese dal professionista delegato dall'Autorità Giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fatturazione del compenso	il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli, in forza di un provvedimento giudiziale
operazioni svolte tra PA e Società - entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti (in assenza di concreti rischi di inadempimento degli obblighi di versamento considerata l'affidabilità fiscale delle Parti), comprese le operazioni permutative (art. 11 del Dpr 633/1972)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito</li> <li>- entrambi (PA e Società) fornitore e/o cessionario, hanno già nella loro disponibilità il corrispettivo spettante e/o da permutare</li> <li>- in linea alla logica della semplificazione degli adempimenti</li> </ul>

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### **LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017**

#### **Casi particolari di compensazioni e permute**

L'Agenzia però afferma, in riferimento alle permute, che sono da escludere dall'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti per la parte non oggetto di congruaggio, ma che debbano essere sottoposti allo split payment le ipotesi in cui un eventuale congruaggio.

*Tale ultima previsione appare di complessa gestione a livello di software e procedimenti gestionali delle imprese fornitori oltre che delle PA e società cessionari, dal momento che in caso di permuta parziale verrebbe richiesto di porre in essere il versamento dell'IVA in capo al cessionario solamente per l'ammontare che si riferisce alla parte che genera il pagamento in congruaggio e tale ammontare non è facilmente individuabile da qualsiasi procedura e/o applicativo amministrativo contabile.*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Casi particolari non considerati dalla circolare*

La circolare non cita in modo specifico questi esempi che, tuttavia, sono da ritenersi riconducibile agli stessi principi di esclusione dalla split payment.

*Si tratta ad esempio del caso delle donazioni di beni per i quali il fornitore è tenuto ad assolvere l'IVA indicandola in fattura, ma trattandosi di cessione gratuita non debba essere effettuato alcun pagamento da parte del beneficiario della donazione.*

*Oppure il caso dell'avvocato distrattario (antistatario).*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Avvocato Distrattario e Split Payment

Non è inconsueto che il pagamento dei compensi a liberi professionisti, in particolare avvocati per spese legali (ivi compreso Cap e Iva), nell'ambito delle **cause civili, venga posto a carico, della parte soccombente, in base alla sentenza, con applicazione della regola della distrazione di cui all'art. 93 del C.p.C.**

In questi casi quando venga imposto ad una PA o ad una società soccombente il pagamento a favore dell'avvocato distrattario e questa sia riconducibile soggettivamente alla disciplina dello split payment possono sorgere dubbi in relazione alla gestione dei documenti e all'intreccio normativo causato dalle regole IVA e dagli obblighi di sostituto d'imposta.



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Avvocato Distrattario e Split Payment**

Se il cliente (parte vincitrice) dell'avvocato

- è un soggetto passivo d'imposta (impresa, professionista, ente commerciale, ente non commerciale operante in attività commerciale, ecc.), potrà richiedere al soccombente l'importo delle spese ed onorari, nonché cassa di previdenza, richiedendo invece il pagamento dell'Iva al suo cliente (Cass. sezione II, sentenza n. 2474 del 21 Febbraio 2012).

- non può detrarre l'Iva, per carenza di soggettività passiva Iva (non impresa, non professionista, privato cittadino, ente non commerciale operante in attività istituzionale), l'Iva dovrà essere pagata al legale dalla parte soccombente e l'avvocato dichiarerà al suo cliente di aver percepito anche l'Iva.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Avvocato Distrattario e Split Payment

L'orientamento trova conferma dell'**Agenzia delle entrate nella circ. 203/E/1994 e ris. 91/E/1998** dove ha anche chiarito che se il soccombente è sostituto di imposta, sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta d'acconto sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso, mentre quest'ultimo resta completamente esonerato da obblighi e/o adempimenti.

L'attività del soccombente in veste di sostituto d'imposta prescinde dall'intestazione della fattura al suo nominativo.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Avvocato Distrattario e Split Payment**

Il procedimento, laddove il soccombente sia un soggetto split payment art. 17-ter, non subisce modifiche. Infatti l'obbligo di scissione del pagamento IVA assume rilevanza solo in capo all'effettivo cessionario della prestazione di servizi intestatario della fattura

Quindi la PA e/o la società soccombenti, soggetti split payment, procederanno al pagamento dell'avvocato distrattario, sulla base di copia della fattura cartacea (anche se il soccombente è soggetto a fattura elettronica obbligatoria), per un ammontare compreso IVA o al netto dell'IVA, in funzione del diritto alla detrazione in capo al cliente vincitore, fermo restando l'obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte in veste di sostituto d'imposta.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Avvocato Distrattario e Split Payment

Più complesso appare invece il quadro normativo e operativo quando la PA e/o la società, soggetti split payment, sono cessionarie delle prestazioni del legale distrattario e al contempo vittoriose nel giudizio, in quanto l'acquisto, risultante da fatture emessa dal 1° luglio 2017, è soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti, ma:

- se l'**acquisto è avvenuto nello svolgimento di attività che determinano il diritto alla detrazione (attività commerciale)**, l'IVA della fattura sarà a loro carico, nel senso che non dovrà essere versata all'avvocato distrattario, ma versata tramite scissione all'erario e, in questo caso, l'esigibilità dovrà essere necessariamente collegata alla registrazione della fattura nel registro acquisti Iva (non sussistendo alcun pagamento effettivo all'avvocato);
- se l'**acquisto è avvenuto nello svolgimento dell'attività istituzionale delle PA** l'IVA non è detraibile e quindi dovrebbe essere sostanzialmente a carico della parte soccombente, ma in ragione delle regole della scissione dei pagamenti dovuta direttamente all'erario con gli specifici adempimenti da parte della PA.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Avvocato Distrattario e Split Payment**

**In questo caso l'avvocato distrattario dovrebbe riversare immediatamente alla PA l'IVA incassata dal soccombente al fine di consentire a quest'ultima di adempiere**, ma evidenti ragioni di semplificazione dovrebbero ammettere l'esclusione, in via interpretativa, dal regime split payment dell'operazione

***Sarebbe importante conoscere il pensiero dell'AdE su tale soluzione***

# SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

## Avvocato Distrattario e Split Payment

Tipologia cliente dell'avvocato distrattario	Pagamento della PA o società soggetto Split payment
<b>Cliente privato (non soggetto IVA)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) il pagamento all'Avvocato distrattario (o antistatario) deve essere effettuato dal soccombente sulla base di una fattura intestata al cliente (vincitore);</li><li>2) il soccombente dovrà ricevere una copia della fattura intestata al cliente vincitore che sarà cartacea anche se il soccombente è soggetto alla fattura elettronica</li><li>3) il pagamento, stante la posizione di privato del cliente dell'Avvocato distrattario, dovrà essere effettuato per l'intero importo IVA compresa, ma al netto della ritenuta alla fonte;</li><li>4) il soccombente dovrà versare la ritenuta alla fonte sull'imponibile della fattura (nella sua disponibilità in copia);</li><li>5) il soccombente dovrà comunque registrare la copia della fattura cartacea per porre in essere l'attività di sostituto d'imposta</li><li>6) all'avvocato distrattario verrà rilasciata una normale CU per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale</li></ol>

# **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

## **Avvocato Distrattario e Split Payment**

<b>Tipologia cliente dell'avvocato distrattario</b>	<b>Pagamento della PA o società soggetto Split payment</b>
<b>Cliente impresa o comunque soggetto IVA</b>	<p>Fermo tutto quanto previsto nel caso di cliente privato, il pagamento all'Avvocato distrattario, dovrà essere effettuato per l'importo al netto dell'IVA in quanto la stessa risulterà detraibile in capo all'intestatario della fattura; ovviamente sull'imponibile verrà applicata la ritenuta alla fonte e il pagamento finale all'avvocato avverrà anche al netto di quest'ultimo importo</p> <p>L'Iva verrà invece pagata all'avvocato distrattario come sopra se l'impresa potrà dimostrare di non poter detrarre l'IVA per ragioni oggettive d'indetraibilità)</p>

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Cessioni a dipendenti*

La circolare affronta il tema delle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti (ad esempio: vitto e alloggio per trasferta dipendenti) nell'interesse del datore di lavoro (PA e Società) che siano riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Cessioni a dipendenti*

Viene dichiarata l'esclusione dall'applicazione della scissione dei pagamenti quando la fattura sia stata emessa ed intestata nei confronti del dipendente della PA o Società, in quanto la stessa si riferisce ad operazioni rese in favore del dipendente ancorché nell'interesse della PA o Società.

In caso contrario, sempre nella medesima situazione, *ove la fattura sia stata, invece, emessa ed intestata nei confronti della PA o Società* torna applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti anche se, evidentemente, pagata dal dipendente.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### LE ESCLUSIONI DELLA CIRCOLARE n.27/E/2017

#### *Cessioni a dipendenti*

Pertanto i dipendenti in trasferta dovranno verificare da un lato le condizioni imposte dalle società e /o PA datori di lavoro rispetto alla documentazione giustificativa loro richiesta per ottenere il rimborso.

E' chiaro che *le società (nonché le PA in attività commerciale), ove volessero ottenere la detrazione dell'IVA sui servizi di vitto e alloggio che si trovano ad acquistare per il tramite del personale in trasferta, quei documenti dovrebbero irrimediabilmente essere sottoposti al regime dello split payment.*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SPLIT PAYMENT – Quando l'IVA è esigibile

**ESIGIBILITA'  
DELL'IVA  
SPLIT  
PAYMENT**

**L'Iva è esigibile**

*all'atto del pagamento delle fatture di acquisto*

o **a scelta del cessionario (PA o SOCIETA')**

*all'atto della loro ricezione*

*all'atto della registrazione*

**art. 3 del Decreto Mef 23 gennaio 2015**

**modificato dall'art. 1 Decreto 27 giugno 2017**

*N.B. per le fatture emesse dai fornitori soggette alla disciplina dello split payment decade il regime Iva, facoltativo, di esigibilità immediata o differita di cui all'art. 6, comma 5 del Dpr. 633/1972 applicabile ad alcune PA*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SPLIT PAYMENT – Operazioni da porre in essere

#### MODALITA' OPERATIVE

#### SINTESI A REGIME

- il **cedente/prestatore** emette fattura e addebita l'IVA esercitando la rivalsa ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972 pur non facendo partecipare l'imposta alla liquidazione di periodo indicando obbligatoriamente nel documento "*scissione dei pagamenti*";
- il **cessionario/committente** effettua il pagamento dell'importo al fornitore trattenendo l'IVA e:
  - se acquisto in attività istituzionale (solo PA) versa nelle casse dell'erario l'imposta sul valore aggiunto che ha trattenuto
  - se acquisto in attività commerciale (PA e SOCIETA') liquida l'imposta direttamente nella propria contabilità registrando l'operazione anche nei registri vendita di cui agli art. 23 e 24, oltre che nel registro acquisti di cui all'art. 25 del Dpr 633/1972

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017

Si deve tenere conto che **le modifiche stabilite alla disciplina operano dal 1° luglio 2017**, come espressamente indicato dall'art. 1, comma 4 del D.L. 50/2017 e **tutte le previsioni innovative contenute nel Decreto 27 giugno 2017, si applicano dalla medesima data**, come affermato dall'art. 2, comma 1 dello stesso e tale ultima indicazione è quella di maggiore impatto da valutare nell'ampiezza della **casistica soggettiva e oggettiva**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017**

#### **FORNITORI PROFESSIONISTI**

Per la casistica della fatturazione relativa a professionisti e compensi soggetti a ritenuta alla fonte, che rientrano nello split payment dalle fatture emesse da luglio 2017, si possono formulare i seguenti esempi

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017**

#### **FORNITORI PROFESSIONISTI**

il professionista che fino al 30 giugno 2017 ha emesso solamente una notula pro-forma per l'addebito di proprie prestazioni verso uno dei cessionari soggetti a split payment (PA e società delle PA o quotate), per ottenere il pagamento successivamente a tale data dovrà emettere fattura soggetta split payment

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017**

#### **FORNITORI PROFESSIONISTI**

il cessionario / committente, soggetto al regime dello split payment, che ha ricevuto fattura emessa dal professionista anteriormente al 1° luglio 2017 e provvede al pagamento successivamente a tale data, non dovrà considerare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti procedendo al pagamento della fattura e dell'IVA al professionista, ovviamente applicando la ritenuta di acconto

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017**

#### **FORNITORI PROFESSIONISTI**

il cessionario / committente, soggetto al regime dello split payment, che ha ricevuto, dopo il 30 giugno 2017, fattura emessa dal professionista anteriormente al 1° luglio 2017 e provvede al pagamento successivamente a tale data, non dovrà considerare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti procedendo al pagamento della fattura e dell'IVA al professionista, ovviamente applicando la ritenuta di acconto.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017

#### FORNITORI PROFESSIONISTI

Per le PA cessionarie, sottoposte al regime della fatturazione elettronica, la ricezione della fattura da parte di professionista emessa dal 1° luglio 2017, senza applicazione del regime split payment costituirà giustificato motivo per il rifiuto.

E' noto infatti che nella fattura elettronica l'indicazione dell'applicazione della "scissione dei pagamenti" costituisce apposita annotazione / flag del formato fattura elettronica nel file inviato allo SdI

*(Carattere "S" (corrispondente a "scissione dei pagamenti") tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>).*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017

#### ALTRI FORNITORI

Per la casistica della fatturazione relativa agli altri soggetti, sia nuove PA e società, sia *vecchie PA*, si possono formulare i seguenti esempi

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017

#### ALTRI FORNITORI

il **cessionario / committente, soggetto al regime dello split payment a partire dalle nuove disposizioni**, che ha ricevuto fattura emessa dal fornitore anteriormente al 1° luglio 2017, in regime di esigibilità differita (art. 6, comma 5 Dpr.633/1972) o immediata e provvede al pagamento successivamente a tale data, non dovrà considerare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti procedendo al pagamento della fattura e dell'IVA al fornitore e non computerà nella propria liquidazione IVA la predetta imposta (l'IVA è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione IVA)

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017

#### ALTRI FORNITORI

il **cessionario / committente, soggetto al regime dello split payment a partire dalle nuove disposizioni**, che ha ricevuto, dopo il 30 giugno 2017, fattura emessa dal fornitore anteriormente al 1° luglio 2017, in regime di esigibilità differita (art. 6, comma 5 Dpr.633/1972) o immediata e provvede al pagamento successivamente a tale data, non dovrà considerare l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti procedendo al pagamento della fattura e dell'IVA al fornitore e non computerà nella propria liquidazione IVA la predetta imposta (l'IVA è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione IVA)

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017

#### ALTRI FORNITORI

il **cessionario / committente, soggetto al regime dello split payment a partire dal 1° gennaio 2015 (vecchia PA)**, che ha ricevuto, dopo il 30 giugno 2017, fattura emessa dal fornitore anteriormente al 1° luglio 2017 relativa alla propria sfera istituzionale, deve verificare che la stessa sia in regime split payment e provvede al pagamento del solo imponibile della fattura al fornitore;

l'IVA dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile della fattura corrispondente all'esigibilità senza alcuna moratoria (l'IVA non è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione IVA)

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017**

#### **ALTRI FORNITORI**

il cessionario / committente, soggetto al regime dello split payment a partire dal 1° luglio 2017 (PA o società), che ha ricevuto fattura emessa dal fornitore successivamente al 1° luglio 2017 relativa alla propria sfera commerciale (precisazione utile solo per la PA stante l'ordinaria commerciali dell'attività delle società), deve verificare che la stessa sia in regime split payment, procede alla registrazione nel registro acquisti (art. 25), nel registro fatture o corrispettivi (artt. 23 e 24) e provvede al pagamento del solo imponibile della fattura al fornitore; l'IVA dovuta dovrà concorrere alla liquidazione del mese in cui si è venuta a realizzare l'esigibilità le cui risultanze comportano il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile della fattura corrispondente all'esigibilità con l'eventuale moratoria se ricorre (l'IVA non è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione IVA),

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017

#### ALTRI FORNITORI

il cessionario / committente, soggetto al regime dello split payment a partire dal 1° gennaio 2015 (*vecchia PA*), che ha ricevuto fattura emessa dal fornitore successivamente al 1° luglio 2017 relativa alla propria sfera commerciale, deve verificare che la stessa sia in regime split payment, procede alla registrazione nel registro acquisti (art. 25), nel registro fatture o corrispettivi (artt. 23 e 24) e provvede al pagamento del solo imponibile della fattura al fornitore; l'IVA dovuta dovrà concorrere alla liquidazione del mese in cui si è venuta a realizzare l'esigibilità le cui risultanze comportano il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'imponibile della fattura corrispondente all'esigibilità con l'eventuale moratoria se ricorre (l'IVA non è dovuta dal fornitore nella propria liquidazione)



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **SITUAZIONE TRANSITORIA DAL 1° LUGLIO 2017**

#### **PROFESSIONISTI E ALTRI FORNITORI**

Tutti i soggetti interessati, già fino dal 2015 alcune PA e dal 1° luglio 2017 le altre PA e le società, per evitare problematiche derivanti dalla fase di start-up delle nuove regole e dalla scarsa conoscenza da parte dei propri fornitori, potranno inviare comunicazione, rispettivamente, ai professionisti / soggetti percettori di compensi soggetti a ritenuta e verso la generalità dei propri fornitori, di avvio dell'applicazione del regime della scissione dei pagamenti.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Adempimenti fornitori

L'art. 2, comma 1 del Decreto ha chiarito che i fornitori che effettuano le cessioni di beni e servizi ai soggetti split payment, emettono la fattura con esposizione dell'Iva relativa con l'annotazione “**scissione dei pagamenti**”.

*N.B. – SE IL FORNITORE OMETTE DI INDICARE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” nella fattura la PA o SOCIETA' cessionaria dovrà in ogni caso applicare il regime dello split payment senza tenere conto dell'omissione.*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Adempimenti fornitori

Ciò appare coerente con la casistica esimente indicata dall'Agenzia delle entrate prima nella circolare n. 1/E/2015 e poi ripresa nell'ulteriore circolare n. 15/E/2015, ove si afferma che se la PA - interessata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - non abbia corrisposto al fornitore l'IVA, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà “regolarizzare” tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972 e l'emissione di un nuovo documento contabile recante l'indicazione “scissione dei pagamenti”, da cui deriverà il versamento dell'IVA da parte della PA cessionaria

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Adempimenti fornitori

**L'art. 2, comma 1 del Decreto** prevede che i fornitori:

- non sono tenuti al pagamento dell'Iva risultante dalle loro fatture emesse e
- provvedono unicamente alla registrazione nei registri delle fatture (art. 23 del Dpr. 633/1972) o dei corrispettivi (art. 24 del Dpr. 633/1972)
- senza computare l'Iva nella liquidazione periodica di registrazione.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Adempimenti fornitori

*Per i fornitori, sotto il profilo contabile, lo split payment comporta lo storno immediato del debito d'imposta dal credito verso il cliente o, in alternativa, la registrazione della fattura senza esposizione dell'Iva.*

**Gli enti pubblici che si troveranno nella posizione di fornitori** di altre PA o Società interessate alla disciplina dello split payment (perché rientranti nell'elencazione dell'art. 6, comma 5 del dpr. 633/1972), dovranno tenere conto che, anche nei loro confronti, l'ente cessionario provvederà a trattenere l'Iva sulle fatture ricevute.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Aspetti contabili fornitori

*Cessione con fattura emessa a decorrere dal 1° luglio 2017.*

Il cedente dei beni registra la fattura nel registro IVA vendite e nella contabilità, rilevando, contemporaneamente, l'IVA a debito con uno specifico c/numerario ed il suo storno.

**Le modalità contabili sono alternative**

In entrambi i casi l'IVA a debito non concorre alla liquidazione periodica

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Aspetti contabili fornitori

*Cessione con fattura emessa a decorrere dal 1° luglio 2017.*  
Nel primo esempio lo storno dell'IVA a debito viene effettuato nella stessa registrazione contabile con il c/numerario "Storno IVA C/*Split Payment*")

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Crediti v/clienti Split Payment	100,00	
Storno IVA c/Split Payment	22,00	
Ricavi vendite		100,00
Debiti Iva split payment		22,00
<i>Descrizione: Fattura vendita a PA o Società in split payment</i>		

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Storno IVA c/Split Payment		22,00
Debiti Iva split payment	22,00	
<i>Descrizione: giroconto chiusura debito IVA split payment</i>		

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Aspetti contabili fornitori

*Cessione con fattura emessa a decorrere dal 1° luglio 2017.*

Nel secondo esempio lo storno dell'IVA a debito viene effettuato “a valere” sul conto acceso nei confronti del cliente, che così chiude per il solo importo del ricavo delle vendite

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Crediti v/clienti Split Payment	122,00	
Ricavi vendite		100,00
Debiti Iva split payment		22,00
<i>Descrizione: Fattura vendita a PA o Società in split payment</i>		

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Crediti v/clienti Split Payment		22,00
Debiti Iva split payment	22,00	
<i>Descrizione: giroconto chiusura debito IVA split payment</i>		

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Adempimenti cessionari

Gli adempimenti in capo ai cessionari PA e Società, sono stabiliti, fra l'altro, dagli **artt. 4 e 5 del Decreto** e riguardano:

- obblighi di versamento
- attività contabili

*Altri aspetti sono disciplinati dal Decreto 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017 sulla tempistica di efficacia*



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23/01/2015 – Attività contabili cessionari

**Acquisto integralmente destinato alla sfera istituzionale PA  
con Iva a costo indetraibile**

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo acquisto (conto economico)	122,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		100,00
Debiti Iva split payment (stato patrimoniale)		22,00
Fattura acquisto beni destinati alla sfera istituzionale emessa dal 1° luglio 2017		

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23/01/2015 – Attività contabili cessionari

**Acquisto integralmente destinato alla sfera commerciale  
PA o società con Iva detraibile**

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo acquisto (conto economico)	100,00	
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)	22,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		100,00
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)		22,00
Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale emessa dal 1° luglio 2017		

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23/01/2015 – Attività contabili cessionari

**Acquisto parzialmente destinato alla sfera commerciale PA con Iva detraibile afferenza commerciale (50%)**

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Costo acquisto (conto economico)	111,00	
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)	11,00	
Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)		100,00
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)		22,00
Fattura acquisto beni destinati alla sfera commerciale al 50% emessa dal 1° luglio 2017		

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**Decreto MEF 23/01/2015 – Attività contabili cessionari**  
***Acquisto da professionista da parte di Società***

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<b>Costo servizi professionali (conto economico)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)</b>	<b>22,00</b>	
<b>Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)</b>		<b>100,00</b>
<b>Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)</b>		<b>22,00</b>
<b>Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)</b>	<b>20,00</b>	
<b>Debiti ritenute alla fonte Irpef (stato patrimoniale)</b>		<b>20,00</b>
<b>Fattura acquisto professionista emessa dal 1° luglio 2017</b>		

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23/01/2015 – Attività contabili cessionari

**Acquisto da professionista integralmente destinato alla sfera istituzionale PA con Iva a costo indetraibile**

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<b>Costo servizi professionali (conto economico)</b>	<b>122,00</b>	
<b>Debiti verso fornitori (stato patrimoniale)</b>		<b>122,00</b>
<b>Fattura acquisto professionista destinato alla sfera istituzionale emessa prima del 1° luglio 2017</b>		

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**Decreto MEF 23/01/2015 – Attività contabili cessionari**

***Pagamento dell'Iva a debito split payment istituzionale PA***

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<b>Debiti Iva split payment (stato patrimoniale)</b>	<b>22,00</b>	
<b>Istituto bancario cassiere (stato patrimoniale)</b>		<b>22,00</b>
<b>Pagamento periodico Iva split payment istituzionale</b>		

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23/01/2015 – Attività contabili cessionari

***Esigibilità Iva commerciale (PA e Società) per effetto pagamento delle fatture acquisto soggette a split payment, liquidazione Iva periodica e pagamento***

<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Erario c/Iva vendite (stato patrimoniale)	66,00	
Erario c/Iva liquidazione (stato patrimoniale)		66,00
Erario c/Iva acquisti (stato patrimoniale)	55,00	
Erario c/Iva acquisti non esigibile (stato patrimoniale)		55,00
Erario c/Iva acquisti (stato patrimoniale)		55,00
Erario c/Iva liquidazione (stato patrimoniale)	55,00	
Erario c/Iva liquidazione (stato patrimoniale)	11,00	
Istituto bancario cassiere (stato patrimoniale)		11,00
Pagamento periodico Iva debito attività commerciale (compreso promiscuo)		

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Registri Iva delle PA**

Il quadro definito in materia di obblighi e tempistica per i versamenti consente di affermare che:

- 1 – **PA** per la parte relativa agli acquisti istituzionali soggetti a split payment, seppure in assenza di indicazioni del Decreto MEF, si ritiene opportuno suggerire l'istituzione di un registro sezionale dal quale rilevare l'ammontare dell'Iva periodicamente dovuta (ciò semplificherà i controlli e gli adempimenti di versamento periodico dell'Iva *vds seguito*)
- 2 – **PA** la gestione del debito Iva da split payment degli acquisti istituzionali rimane autonoma rispetto alla normale concomitanza, della gestione dei registri Iva commerciale (artt. 23, 24 e 25 del Dpr. 633/1972), nonché registro acquisti Intra-Ue beni e servizi esteri (art. 47 del D.L. 331/1993)



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Registri IVA delle PA**

**L'art. 6, comma 2 del Decreto, in materia di monitoraggio e controlli** prevede che in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le PA mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento.

*Un apposito registro per la gestione IVA split payment istituzionale è quanto mai opportuno*

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Registri Iva PA e SOCIETA'**

Il quadro definito in materia di obblighi e tempistica per i versamenti consente di affermare che:

3 – **PA e SOCIETA'** i registri dell'attività commerciale IVA verranno interessati dalla registrazione delle fatture di acquisto split payment per assolvimento dell'Iva relativa che sul versante acquisti resta detraibile sulla base delle ordinarie dinamiche ed impostazioni già presenti in ciascun soggetto (PA o società).

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Aspetti contabili delle PA**

In COEP il debito IVA, emergerà da tre diversi conti del passivo patrimoniale in ragione del diverso riferimento di provenienza:

**Iva credito / debito per Iva commerciale (erario c/Iva)**, sulla base dell'Iva esposta e pagata, sia per gli acquisti con esigibilità differita, sia per quelli ad esigibilità immediata (che lo divengono per scelta della PA o perché sono estranei allo split payment), nonché per la parte degli acquisti split payment relativi in tutto o in parte all'attività commerciale;

**Iva a debito per gli acquisti di beni e servizi Intra e acquisti servizi extra UE, relativi ad attività istituzionale**, in cui sussiste la posizione di reverse charge e debitore d'imposta (non rilevano ai fini split payment);

**Iva a debito da split payment** alimentata dall'Iva sulle fatture, esclusivamente istituzionali, che vi rientrano.

### Decreto MEF 23 gennaio 2015

### Aspetti contabili delle SOCIETA'

In COGE il debito IVA, emergerà da un solo conto del passivo patrimoniale in ragione dell'unitario riferimento di provenienza:

**Iva credito / debito per Iva (erario c/Iva)**, sulla base dell'Iva esposta e pagata, per gli acquisti.

Vi viene ricompresa anche:

**- Iva a debito per gli acquisti di beni e servizi Intra e acquisti servizi extra UE**, in cui sussiste la posizione di reverse charge e debitore d'imposta (non rilevano ai fini split payment)

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione**

**Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 con riferimento ad una fattura originaria in regime ordinario:**

**per il fornitore**

è necessaria l'applicazione delle regole ordinarie.

In particolare, se la nota di variazione è in diminuzione, avendo originariamente provveduto direttamente al versamento dell'imposta, il fornitore avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro vendite di cui all'art. 23 del Dpr 633/1972.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione**

**Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 con riferimento ad una fattura originaria in regime ordinario:**

**per il cliente**

il cliente che ha effettuato l'acquisto nell'ambito commerciale dovrà rettificare la detrazione precedentemente operata annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite. Se il cliente ha effettuato l'acquisto nell'ambito istituzionale non provvederà ad alcuna variazione.

Comunque avrà diritto a ricevere il pagamento della nota di variazione dal fornitore se la fattura originaria era stata pagata.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

**Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 con riferimento ad una fattura originaria in regime ordinario:**

Su questo caso, la circolare AdE n. 15/E/2015 aveva previsto, in considerazione del fatto che sia i fornitori e che i clienti avevano nel frattempo implementato le modifiche necessarie per gestire il meccanismo di versamento dell'imposta dello split payment, quale specifica semplificazione degli adempimenti, la possibilità per il fornitore di applicare anche sulla nota di variazione riferita ad una fattura originaria liquidata in modo ordinario la disciplina della “scissione dei pagamenti”.

*Questa soluzione prospettata dall'AdE non sembra giuridicamente corretta e produce degli effetti non certamente neutri nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti dalla rettifica Iva connessa*

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione**

**Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 con riferimento ad una fattura originaria in regime di Split Payment.**

**Per il fornitore**

non avendo la fattura originaria determinato alcun pagamento d'imposta a suo carico, la nota di variazione in diminuzione non comporterà il diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente;



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione**

**Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 con riferimento ad una fattura originaria in regime di Split Payment.**

#### **Per il cliente**

se l'acquisto è avvenuto in ambito commerciale, dovrà provvedere alla registrazione della stessa nel registro Iva vendite con la contestuale annotazione nel registro acquisti allo scopo di stornare la parte d'imposta precedentemente calcolata a debito. Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato nell'ambito istituzionale la PA potrà computare a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scomputo dei successivi pagamenti da effettuare nell'ambito del meccanismo della "scissione dei pagamenti".

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

Poniamo ad esempio il caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura con Iva ad esigibilità differita nel corso del 2016 e la stessa non sia stata ancora pagata della PA committente e debba provvedere all'emissione di nota di credito nel 2017 per ridurre l'ammontare.

*L'operazione rientra nella disciplina dell'art. 6, co. 5 del Dpr. 633/1972 e sulla base dei principi riaffermati dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 75/E/2002, collegando l'esigibilità dell'imposta al pagamento del corrispettivo, il mancato pagamento (totale o parziale) della fattura originaria comporta non la modifica di una situazione già definitiva, bensì il non realizzarsi dell'esigibilità Iva, con la conseguenza che la variazione in accredito assume una funzione sostanzialmente contabile che retroagisce sul documento originario.*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

Pertanto al ricevimento della nota di credito, anche oltre il periodo di un anno dall'effettuazione dell'operazione stabilito dal co. 3, dell'art. 26 Dpr 633/1972, la PA potrà procedere al pagamento dell'importo della fattura al netto della nota di credito con importo complessivo comprensivo dell'Iva per inapplicabilità della disciplina split payment risultando l'operazione fatturata anteriormente al luglio 2017.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

Caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura prima del 01/07/2017 e la stessa venga regolarmente pagata (per intero, compreso Iva, non risultando applicabile il regime dell'art. 17-ter del Dpr. 633/1972), ma successivamente si realizzi una condizione per la quale una parte del corrispettivo risulti indebitamente percepito dal fornitore e quest'ultimo debba provvedere all'emissione di nota di credito dopo il 01/07/2017 per restituire l'indebito percepito.

*L'operazione anche se riferibili a PA non rientra nella disciplina dell'art. 6, co. 5 del Dpr. 633/1972 essendosi ormai determinata l'esigibilità Iva per effetto dell'avvenuto pagamento.*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

La nota di credito interviene, in questo caso, ovviamente entro il termine perentorio di un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria, a rettificarne l'entità e deve essere riferita alla medesima indipendentemente dalla data di emissione della nota di credito sulla base dei principi stabiliti dall'art. 26, comma 2 del Dpr. 633/1972.

Pertanto al ricevimento della nota di credito il cessionario (PA o SOCIETA') potrà rivendicare, presso il fornitore, il pagamento in misura integrale, per l'importo comprensivo dell'Iva, della nota di credito ricevuta a fronte della riduzione del corrispettivo nella fattura originaria per inapplicabilità della disciplina split payment risultando quest'ultima effettuata e fatturata anteriormente al 01/07/2017

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

#### La circolare n. 27/E/2017

##### ***Note di variazione***

L'Agenzia aveva già affrontato la problematica dei comportamenti da adottare in caso di regolarizzazione delle fatture emesse dai fornitori in modo errato ovvero omesse, nonché in caso di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972, fornendo indicazioni operative con la circolare n. 15/E del 2015.

# SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

## Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

### La circolare n. 27/E/2017

#### ***Note di variazione***

I chiarimenti avevano affermato che nell'ipotesi in cui il fornitore si trovi a dover emettere una nota di variazione in aumento, rispetto ad una fattura precedentemente emessa fuori dal regime della scissione dei pagamenti, torna sempre applicabile il meccanismo dello split payment.

Quando invece il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione, che si riferisce sempre a fatture originarie, emesse prima dell'entrata in vigore della scissione dei pagamenti, alla stessa si applicheranno le regole ordinarie, cioè la nota di variazione in accredito deve essere emessa seguendo la disciplina del primo documento da rettificare.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

#### La circolare n. 27/E/2017

##### ***Note di variazione***

La conseguenza di tale affermazione comporta la normale emissione di una nota di credito, ad esempio a valere su una fattura emessa da un fornitore verso una società quotata prima del 1°luglio 2017, successivamente a quest'ultima data, senza applicare la disciplina dello split payment. Pertanto il pagamento da parte del fornitore a favore della società destinataria della nota di credito a copertura del credito insorto a favore di quest'ultima per effetto dell'accredito, dovrà avvenire al lordo dell'IVA e ciò non produrrà nessuna attività da parte della società quotata a livello di adempimenti split payment.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

#### La circolare n. 27/E/2017

##### ***Note di variazione***

Per esigenze di semplificazione degli adempimenti, la circolare n. 15/E/2015, confermata dalla circolare n. 27/E/2017 ha tuttavia stabilito che ai fornitori che avevano già implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti, era consentito e resta possibile applicare la scissione dei pagamenti anche per le note di variazione emesse (successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina) che si riferivano ad una fattura originaria emessa antecedentemente all'introduzione della disciplina della scissione dei pagamenti.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

#### La circolare n. 27/E/2017

##### ***Note di variazione***

Ciò, nel caso esposto, comporterà che l'emissione di una nota di credito, a valere su una fattura emessa da un fornitore verso la società quotata prima del 1°luglio 2017, successivamente a quest'ultima data, avverrà con applicazione della disciplina dello split payment.

Pertanto il pagamento da parte del fornitore a favore della società destinataria della nota di credito a copertura del credito insorto a favore di quest'ultima per effetto dell'accredito, dovrà avvenire al netto dell'IVA e ciò consentirà di detrarre l'Iva in accredito risultante dalla nota di credito da quanto dovuto a livello di Iva split payment.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Note di variazione

#### La circolare n. 27/E/2017

##### ***Note di variazione***

Molto opportunamente l'Agenzia ha chiarito e confermato che, nell'ipotesi in cui il fornitore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione, la PA e Società che, ai sensi del comma 01 dell'art. 5 del DM 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017, abbia già eseguito il versamento diretto all'Erario dell'imposta indicata nella fattura originaria, potrà scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare nell'ambito della disciplina della scissione dei pagamenti.



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT**

**MORATORIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**MORATORIA ADEMPIMENTI CONTABILI TRANSITORI E  
VERSAMENTI PER LE SOCIETA'**

**REGOLARIZZAZIONI**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Tempistiche e modalità di VERSAMENTO dell'imposta

Normativa di riferimento:

**Art. 17-ter** - 1. *Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'art. 1, co. 2, della Legge 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni (e delle società – comma 1-bis), per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*

Norme di attuazione: **Decreto MEF 23/01/2015 integrato dai Decreti MEF 27/06/2017 e 13/06/2017**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento a regime**

**L'art. 4 del Decreto 23/01/2015** disciplina il versamento IVA da parte delle PA per la parte relativa agli acquisti istituzionali (*non modificato dal Decreto 27 /06/2017*)

**L'art. 5, co. 01 e 1 del D.M. 23/01/2015 *come modificato dal D.M. 27/06/2017*** disciplinano il versamento IVA da parte delle PA per la parte relativa agli acquisti in attività commerciale e per le Società

**L'art. 5, co. 2-ter del D.M. 23/01/2015 *come modificato dal D.M. 27/06/2017*** disciplina il versamento IVA da parte delle Banche e delle Assicurazioni (fra le Società)

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA a regime

Il Decreto nell'art. 4 chiarisce che, a regime, il versamento dell'Iva da split payment (parte istituzionale) viene effettuato dalle PA entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione.

Il codice tributo è fissato con la **risoluzione AdE n. 15/E/2015**  
- modello **F24 EP “620E”**, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del Dpr 633/1972”;  
- modello **F24 Ordinario “6040”**, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del Dpr 633/1972”.

Questi codici dovrebbero rimanere immutati

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA a regime

Il versamento (diretto) può essere effettuato sulla base delle indicazioni e modalità illustrate nella **risoluzione n. 139/E/2017** e nella **la circolare n. 27/E/2017** provvedendo con **modello F24, codice 6041, codice 621E nel modello F24EP, senza possibilità di compensazione**, e dandone evidenza nei registri Iva.

In alternativa al pagamento diretto l'art. 5, comma 1 del Decreto 23 gennaio 2015 consente di assolvere l'Iva nelle liquidazioni periodiche Iva mensili o trimestrali



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA a regime**

Le novità riguardano le PA e le società che operano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali e sono state introdotte dall'art. 5, comma 01 del Decreto 23 gennaio 2015 modificato dove si stabilisce che il versamento dell'Iva dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del decreto Iva deve essere effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un codice tributo specifico e dandone evidenza nei registri Iva (si ritiene acquisti dell'attività commerciale dove la registrazione consente la relativa detrazione).

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA a regime**

In tal caso, come già avveniva nella disciplina vigente fino dal 2015 per le PA in relazione agli acquisti istituzionali, è prevista la facoltà di effettuare versamenti distinti dell'Iva divenuta esigibile per:

- il totale emergente dalle fatture del mese precedente;
- il totale emergente dalle fatture di ciascun giorno del mese;
- per l'ammontare di ciascuna fattura.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA a regime

La novità introduce una **linea interpretativa più morbida della circolare n. 27/E/2017 rispetto alla circolare n. 15/E/2015**, in merito agli **acquisti promiscui**.

Infatti individuata, con criteri oggettivi, la parte di IVA da imputare all'attività istituzionale o commerciale, ai fini del corretto esercizio del diritto di detrazione sugli acquisti e della registrazione, il versamento resta unico.

*Utilizzando tale modalità, nella compilazione dei modelli di versamento la risoluzione 139/E/2017 ha fissato specifici codici tributo, rispettivamente 6041 nel modello F24 per le società e 621E nel modello F24EP per le PA.*

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015, art. 4 – Versamento**

<i><b>Tipologia PA</b></i>	<i><b>Mezzo di pagamento</b></i>
PA titolari di conti presso la Banca d'Italia	Modello F24EP
PA pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane	Modello F24 Ordinario
Altre PA	Versamento diretto all'entrata del bilancio dello Stato – capitolo 1203 (articolo di nuova istituzione)

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA**

#### **IVA istituzionale a regime**

La tecnica del versamento, ferma la **scadenza del 16 di ciascun mese**, è a libera scelta da parte delle varie PA fra le opzioni seguenti:

- in **ciascun giorno del mese**, relativamente al complesso delle **fatture per le quali l'Iva è divenuta esigibile in tale giorno** (da considerare preferibile per sistematicità e semplicità dei controlli);
- relativamente a **ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile**.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento PA**

#### **(norma transitoria del 2015)**

**Per l'Iva divenuta esigibile nel periodo gennaio – marzo 2015, l'art. 9, co. 2 del Decreto prevede che, per favorire l'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile le PA, accantonando le somme occorrenti, possono effettuare il versamento entro il 16 aprile 2015.**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Versamento

#### *(norma transitoria del 2015)*

**Il termine del 16 aprile 2015** concerne anche il **versamento dell'Iva degli acquisti relativi all'attività commerciale o promiscui** nel senso che l'Iva a debito scaturente dalla registrazione nei registri delle fatture e dei corrispettivi richiesta dall'art. 5 del Decreto, confluyente mensilmente nell'Iva dell'attività commerciale, in questa fase peculiare transitoria potrà invece essere versata entro il 16 aprile con registrazione di tali fatture acquisti non appena i software gestionali lo consentiranno.

E' in tal caso inibita la detrazione dell'Iva derivante dalla registrazione nel registro degli acquisti fino alla data di assolvimento del debito per rispettare il principio di equilibrio di esigibilità dell'imposta.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **Versamento PA attività commerciale e SOCIETA' a regime**

Il Decreto nell'**art. 5, co. 01** chiarisce che, a regime, il versamento dell'Iva da split payment (parte commerciale) viene effettuato dalle PA e dalle società identificati ai fini IVA, con modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con apposito codice tributo

*(vedi slides sopra) si ritiene che il codice tributo F24 Ordinario sia confermato anche per le società che volessero procedere in tal senso.*



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

**Versamento PA attività commerciale e SOCIETA' a regime**

**Facoltà e semplificazione:**

Il Decreto nell'art. 5, co. 1 e 2 come alternativa al versamento di cui al comma 01, chiarisce che, a regime, le PA e le società, identificate ai fini per gli acquisti in attività commerciale:

- possono annotare le relative fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del Dpr. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente
- l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre

**Quindi l'IVA split da detrarre e da versare si integra al versamento periodico IVA mensile o trimestrale**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**Versamenti PA e  
Società acquisti  
attività  
commerciale**

art. 5, comma 01, Decreto 23 gennaio 2015 - versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando il codice tributo 6041 e 621E rispettivamente nel modello F24 e F24EP.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Versamento Iva acquisti promiscui**

non si devono eseguire separati adempimenti, ai fini del versamento dell'imposta dovuta all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti, ferma l'esigenza di individuare, con criteri oggettivi, la parte di Iva relativa all'attività istituzionale e commerciale ai fini della detrazione

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Assolvimento opzionale attività commerciale PA e Società**

art. 5, comma 1, Decreto 23 gennaio 2015 annotano le fatture di acquisto nei registri fatture e corrispettivi (art. 23 o 24 del DPR 633/1972), oltre che nel registro acquisti per esercitare la detrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'Iva è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente e liquidazione periodica ordinaria

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

**Versamento PA attività commerciale e SOCIETA' a regime**

**Specificità per le banche e società di assicurazione:**

Il Decreto nell'art. 5, co. 2-ter, prevede che provvedono all'annotazione e al versamento anche sulle operazioni IVA Split payment sulla base, modalità e tempistica:

- per le **banche** stabilita dal regolamento di cui al decreto MEF 12 febbraio 2004 n. 75 (*GU n. 70 del 24 marzo 2004*)
- per le **società di assicurazione**, stabilita dal decreto MEF 30 maggio 1989 (*GU n. 129 del 5 giugno 1989*).

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Versamenti Banche e Assicurazioni**

Art. 5, comma 2-ter del Decreto 23 gennaio 2015, per le banche e per le società assicuratrici gli obblighi derivanti dalla scissione dei pagamenti sugli acquisti di beni e servizi non modifica o riduce la semplificazione degli adempimenti di rilevazione contabile con le speciali modalità stabilite dal con i Decreti 12 febbraio 2004 n. 75 e 30 maggio 1989

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 2, co. 2 - D.M. 27/06/2017 EFFICACIA

#### **Versamento PA attività istituzionale - moratoria versamenti**

Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le PA che applicano la disciplina split payment, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 D.L. 50/2017, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'IVA entro il 16 novembre 2017.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 2, co. 2 - D.M. 27/06/2017 EFFICACIA

#### Versamento PA attività istituzionale - moratoria versamenti

#### FORMULAZIONE CHE LASCIA INCERTEZZE

- 1) Sembra che la moratoria sia limitata alle sole «nuove PA» e non a quelle che già rientravano nell'art. 17-ter dal 2015
- 2) Le «vecchie PA» sembrerebbero interessate solo per le nuove operazioni split payment dei fornitori soggetti ritenuta di acconto (fatturate dal 01/07/2017)
- 3) La moratoria parrebbe però interessare anche il versamento dell'IVA split relativa alla sfera commerciale

*Era necessaria una conferma della linea indicata nel seguito*



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Art. 2, co. 2 - D.M. 27/06/2017 EFFICACIA**

#### **Versamento PA attività istituzionale - moratoria versamenti**

##### **INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA**

- la moratoria resta limitata alle sole «nuove PA» che applicano la disciplina art. 17-ter dal 01/07/2017

##### **INTERPRETAZIONE LETTERALE (di complessa gestione)**

- le «vecchie PA» applicano la moratoria solo alle nuove operazioni split payment dei fornitori soggetti ritenuta di acconto (fatturate dal 01/07/2017)

##### **INTERPRETAZIONE ESTENSIVA (di semplificazione)**

- le «vecchie PA» applicano la moratoria a tutte le operazioni fatturate dai loro fornitori a decorrere dal 01/01/2017

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 2, co. 2 - D.M. 27/06/2017 EFFICACIA

### Versamento PA attività commerciale - moratoria versamenti

#### INTERPRETAZIONE

- la moratoria per l'IVA split payment dell'attività commerciale resta sostanzialmente inapplicabile per la PA (art. 2, co. 2 Decreto 27/06/2017)
- è complessa e irrealizzabile una gestione separata all'interno dei registri IVA acquisti e vendite delle fatture acquisti e vendite relative allo split payment emesse con la disciplina dell'art. 17-ter dal 01/07/2017 da far concorrere alla liquidazione IVA corrente o con moratoria (versamento entro il 16/11/2017)
- la norma potrà essere invocata e utile però in caso di ritardi su singoli documenti (copertura sulle sanzioni)

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 2, co. 2 - D.M. 27/06/2017 EFFICACIA

#### Versamento PA attività commerciale - moratoria versamenti

#### **INTERPRETAZIONE ufficiale AdE circolare n. 27/E/2017**

La circolare n. 27/E/2017 ha confermato che **il differimento del versamento dell'IVA da scissione dei pagamenti non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che già applicavano tale meccanismo a partire dal 1° gennaio 2015**, in relazione alle quali **la disciplina della scissione dei pagamenti si applica senza soluzione di continuità con la precedente disciplina** non tenendo però conto che alcune modifiche sono di tipo oggettivo e inducono nuove complessità operative anche a coloro che già applicavano la disciplina.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Art. 2, co. 3 - D.M. 27/06/2017 EFFICACIA**

#### **Versamento SOCIETA'**

#### **moratoria annotazione acquisti e versamenti**

In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili allo Split Payment, le società, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto MEF del 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

### Art. 2, co. 3 - D.M. 27/06/2017 EFFICACIA

#### Versamento SOCIETA'

#### moratoria annotazione acquisti e versamenti

#### CURIOSITA'

Caso solo ipotetico: se la società non opera sulla base della facoltà concessa di semplificazione di cui al comma 1 del Decreto 23/01/2015, ma sceglie di effettuare il versamento IVA entro il 16 del mese successivo all'esigibilità di cui al nuovo comma 01 la moratoria non si applica

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

[Circolare n. 27/E/2017 precisazioni](#)

**Versamento SOCIETA'**

**moratoria annotazione acquisti e versamenti**

**CURIOSITA'**

*Caso solo ipotetico*: comma 01 la moratoria non si applica

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Versamento SOCIETA'**

#### **moratoria annotazione acquisti e versamenti**

Per le società l'art. 2, comma 3, del D.M. 27 giugno 2017 prevede la possibilità di procedere all'annotazione delle fatture, per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017, nella considerazione che il 16 dicembre cade in un giorno festivo per le aziende di credito.

*Non si comprende il motivo per cui tale agevolazione non sia stata concessa anche alle PA in presenza di fatture di acquisto relative all'attività commerciale che possono rientrare nelle ipotesi facoltative di registrazione negli acquisti e vendite al fine dell'assolvimento dell'Iva da scissione dei pagamenti.*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017

Versamento PA attività commerciale e SOCIETA' a regime

*IVA Split payment anche nell'acconto IVA annuale*

Il Decreto nell'art. 5, co. 2-bis prevede che le PA e le società, identificate ai fini IVA per gli acquisti in attività commerciale: nel versamento dell'acconto IVA annuale (art. 6, co. 2, Legge 405/1990), devono tenere conto anche dell'IVA divenuta esigibile rientrando nella disciplina della scissione dei pagamenti

*Ciò appare conseguenza naturale nel caso dell'assolvimento mediante annotazione nei registri acquisti, vendite o corrispettivi e liquidazione IVA periodica*



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

**Versamento PA attività commerciale e SOCIETA' a regime**

***IVA Split payment anche nell'acconto IVA annuale***

A livello transitorio, per l'anno 2017, l'art. 2, comma 4 del Decreto 27 giugno 2017 prevede che le medesime PA e società devono effettuare il versamento dell'acconto (in alternativa sulla base del metodo storico, previsionale o analitico) in base all'anno precedente, tenendo conto dell'ammontare dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

**Versamento PA attività commerciale e SOCIETA' a regime**

***IVA Split payment anche nell'acconto IVA annuale***

A livello transitorio, per l'anno 2017, l'art. 2, comma 4 del Decreto 27 giugno 2017 prevede che le medesime PA e società devono effettuare il versamento dell'acconto (in alternativa sulla base del metodo storico, previsionale o analitico) in base all'anno precedente, tenendo conto dell'ammontare dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

Entro il 27 dicembre 2017 i contribuenti Iva sono tenuti al versamento dell'acconto Iva annuale 2017 ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge 405/1990

La scadenza riveste un particolare interesse per i soggetti alle norme sullo split payment dopo le modifiche introdotte dal Dl. 50/2017, a decorrere dal 1 luglio 2017, a causa dell'ampliamento dell'ambito soggettivo e delle specifiche previsioni contenute nell'art. 5 del Decreto 23 gennaio 2015, come integrato dal Decreto 27 giugno 2017.

*Il contenuto della circolare n. 27/E/2017 ha, di fatto, alimentato dubbi ulteriori rispetto a quelli che già la norma aveva generato*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

L'introduzione dello **split payment non dovrebbe alterare il sistema di funzionamento dell'Iva e la sua neutralità**;  
quindi per effetto dell'applicazione dello speciale metodo di calcolo, fermo restando lo spostamento soggettivo dell'obbligo di versamento dell'Iva non dovrebbero:

1. determinarsi limitazioni alla detrazione o generare fenomeni di doppio versamento;
2. al tempo stesso, crearsi perdite di gettito, anche solo momentanee, per l'erario.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

L'art. 5, comma 2-bis del Decreto 23 gennaio 2015, costituisce norma di riferimento a regime per l'acconto Iva derivante dalla disciplina dello split payment e prevede che le pubbliche amministrazioni e le società identificati ai fini Iva, che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, effettuano il versamento dell'acconto Iva (metodo storico, previsionale o effettivo), tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile secondo le regole stabilite dalla disciplina della scissione dei pagamenti.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

La previsione, in base al presupposto di cui sopra, opera in modo peculiare solo per i contribuenti soggetti allo split payment che procedono al versamento diretto mensile, senza compensazione, stabilito dall'art. 5, comma 01 del Decreto e non può introdurre penalizzazioni per coloro che hanno optato per la registrazione nei registri corrispettivi e vendite imponendo l'effettuazione di un versamento specifico aggiuntivo.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

Infatti, in linea con le previsioni del comma 2 dell'art. 5, l'iva dovuta in acconto sulla base del metodo storico non potrà che essere quella desumibile dalla liquidazione Iva, mensile o trimestrale di riferimento dell'anno precedente, dal momento che in questo caso l'imposta dovuta da scissione dei pagamenti partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

Inoltre sono da escludere dal versamento dell'acconto Iva le PA ed altri soggetti rientranti nel perimetro soggettivo che effettuano acquisti unicamente per soddisfare esigenze di **natura istituzionale** ed in tale ambito, anche se in possesso di partita Iva per lo svolgimento di altre attività commerciali, sono privi della richiesta soggettività passiva.

Ovviamente ciò vale solo in riferimento all'Iva split payment dovuta e versata nello svolgimento di attività istituzionale



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

A livello transitorio per l'anno 2017, l'art. 2, comma 4 del Decreto 27 giugno 2017, prevede che le PA e le società identificati ai fini Iva, che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, **effettuano il versamento dell'acconto Iva annuale tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente (cioè metodo storico), dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, secondo le regole dello split payment, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017**

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

La ragione di tale disposizione parrebbe unicamente **legata all'esigenza di garantire invarianza di gettito per l'erario rispetto all'anno precedente**, durante il quale l'Iva era stata assolta dai fornitori, i quali invece nel novembre o terzo trimestre 2017 non vi hanno provveduto causa l'introduzione della scissione dei pagamenti.

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

La circolare n. 27/E/2017, richiamando la relazione governativa al Decreto Mef di cui sopra, ha affermato che le PA e Società di cui sopra nella determinazione dell'acconto dovuto dovranno considerare anche l'Iva divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017, per integrare il dovuto (quando il versamento avviene separatamente) o per integrare il debito da liquidazione Iva risultante dai registri di cui agli artt. 23 o 24 del Dpr. 633/1972

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

Per le stesse motivazioni di cui sopra dovrebbe derivare che le PA e le società soggette al regime split payment solo dal 1 luglio 2017:

- ove provvedano al versamento dell'imposta in modo separato ai sensi dell'art. 5, comma 01, del Decreto MEF, nell'effettuare tale acconto, per la prima volta visto la novità dell'introduzione, devono specificamente tenere conto dell'Iva esigibile split payment nel novembre e terzo trimestre 2017, come precisato dalla circolare n. 27/E/2017; *infatti in caso contrario non avrebbero alcuna base di commisurazione per l'utilizzo del metodo storico;*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

Per le stesse motivazioni di cui sopra dovrebbe derivare che le PA e le società soggette al regime split payment solo dal 1 luglio 2017:

- ove invece provvedano al versamento dell'imposta sulla base della liquidazione derivante dai registri Iva, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto MEF, nell'effettuare l'acconto, oltre a prendere in considerazione le risultanze della liquidazione Iva 2016 di riferimento (mensile o trimestrale) dovranno tenere conto anche dell'ammontare dell'Iva esigibile split payment nel novembre e terzo trimestre 2017; *l'ammontare in questo caso dovrebbe risultare corrispondente all'Iva riportata nei registri di cui all'art. 23 e 24 del Dpr. 633/1972 in ragione della registrazione tempestiva, ma dovrà tenersi conto anche all'avvenuto pagamento delle fatture soggette a split payment nel periodo di novembre e terzo trimestre 2017, ove la registrazione risulti successiva all'evento*

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

Fra l'altro per le società, contribuenti mensili, che hanno goduto della moratoria di cui all'art. 2, comma , del Decreto 27 giugno 2017 il conto per l'acconto rischia di essere particolarmente salato.

Infatti quella norma prevedeva che le società avevano facoltà di annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio al 30 novembre 2017, effettuando il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017.

Coloro che, avessero registrato nel mese di novembre 2017 le predette fatture e sulla base dell'impostazione dei loro software, non avessero possibilità di individuare distintamente e correttamente il principio e il periodo per il quale l'esigibilità si è venuta a formare nel novembre 2017 (o nel terzo trimestre 2017), il rischio di versare l'acconto commisurato all'ammontare di tutta l'IVA split payment dal 1 luglio 2017 appare concreto.



## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **ACCONTO IVA SPLIT PAYMENT circolare 27/E/2017**

Nulla dice sul punto la circolare n. 27/E/2017, ma per le PA già soggette al regime fino dal 1 gennaio 2015 la norma transitoria sul versamento dell'acconto 2017, invece, non dovrebbe operare dal momento che le stesse PA nell'assumere come base di commisurazione la liquidazione Iva di riferimento dell'anno 2016, già ricomprendono l'ammontare dell'Iva dovuta sulla base della scissione dei pagamenti senza necessità alcuna di considerare le indicazioni della norma transitoria.

*Diversamente questi soggetti si troverebbero nella necessità di applicare ingiustamente la disposizione di salvaguardia venendo chiamati al versamento anticipato di Iva non dovuta mettendone in discussione il principio di neutralità*

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **REGOLARIZZAZIONI circolare 27/E/2017**

La circolare rammenta che le PA e società sono unicamente responsabili del versamento all'Erario dell'imposta, come rilevabile dall'esposizione in fattura, e in caso di ritardo e/o omissione trova applicazione a loro carico la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997.

Restano invece a carico del fornitore le sanzioni per irregolarità della fatturazione, del regime Iva applicato, ecc., in quanto lo stesso fornitore è "debitore d'imposta" e ad eccezione del caso in cui la PA o società cessionaria operi l'acquisto nello svolgimento dell'attività commerciale in condizione di soggetto passivo IVA per cui torna operativo ed efficace il regime della solidarietà e delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 8 del D.lgs. 471/1997.



## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **REGOLARIZZAZIONI circolare 27/E/2017**

L'AdE, tenuto conto delle norme e principi di cui alla Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), in considerazione dell'incertezza generatasi, anche per la concorrenza di norme modificative nell'arco di neppure due mesi dall'entra in vigore, che hanno riguardato in particolare l'individuazione dei soggetti al regime split payment, **ha dichiarato di ritenere fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino 7 novembre 2017, a condizione che l'IVA sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.**

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **REGOLARIZZAZIONI circolare 27/E/2017**

Vengono pertanto ritenute non sanzionabili:

- le fatture emesse dopo il 1° luglio 2017 nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario e non occorrerà effettuare alcuna variazione potendosi eccezionalmente l'imposta essere assolta secondo le modalità ordinarie;
- l'ipotesi in cui siano state erroneamente emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi negli elenchi con Iva pagata dalla PA o Società acquirente e comunicazione, anche cumulativa, al fornitore.

## SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972

**D.M. 23/01/2015 INTEGRATO dal D.M. 27/06/2017**

### **REGOLARIZZAZIONI circolare 27/E/2017**

Per l'emissione errata di fatture, in split payment (che dovevano invece essere con Iva ordinaria) o in Iva ordinaria (che dovevano essere in regime di scissione dei pagamenti), che avvenga dopo il 7 novembre 2017, non opera più la sanatoria automatica.

*Il fornitore dovrà provvedere alla regolarizzazione del comportamento con emissione di apposita nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Decreto IVA e con immediata emissione di un nuovo documento contabile corretto.*

*L'AdE reputa ammissibile, al fine della regolarizzazione, l'emissione di un'unica nota di variazione che faccia riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri per segnalare il trattamento da riservare all'imposta ivi indicata alla PA o Società acquirente.*

## **SPLIT PAYMENT – Art. 17-ter Dpr. 633/1972**

### **Decreto MEF 23 gennaio 2015 – Monitoraggio e controlli**

**L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che anche gli organi interni di revisione e controllo delle PA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sono chiamati alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'Iva da parte delle medesime PA.**

*La norma richiama solo le PA, ma si deve ritenere che l'attività rientra anche nelle attività di controllo degli organi interni di revisione e controllo della società in relazione alle loro ordinarie funzioni stabilite dalle norme vigenti.*